

TAR Lazio, Sezione Roma - Sentenza 12/05/2004 n. 4342
legge 109/94 Articoli 4 - Codici 4.2.6

L'Autorità vigila sul sistema di qualificazione (art. 4, comma 4, lett. i), legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.) e, nell'esercizio di tale potere, tra l'altro, controlla che le SOA operino secondo le procedure pattuite e rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti nell'art. 4 e nel Titolo III del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (art. 14, D.P.R. n. 34/2000). L'Autorità, quindi, deve controllare che le attestazioni siano rilasciate ad imprese in possesso di determinati standards di qualità aziendale (art. 4, D.P.R. n. 34/2000) e dei requisiti di qualificazione indicati nelle norme contenute nel Titolo III del D.P.R. n. 34/2000. La verifica del mancato possesso dei requisiti richiamati consente all'Autorità, in caso di inerzia della SOA, di annullare le attestazioni da questa rilasciate. Detto annullamento è, quindi, frutto dell'esercizio del potere di controllo dell'Autorità e non di poteri sanzionatori. Qualora l'annullamento sia determinato dal fatto che sia stata riscontrata l'inattendibilità di (tutti o parte dei) certificati comprovanti i lavori eseguiti dall'impresa interessata, idonei a dimostrare i requisiti di ordine speciale utili per ottenere l'attestazione SOA (art. 18 D.P.R. n. 34/2000), l'Autorità non può fare altro che annullare le attestazioni rilasciate dalle SOA, poiché, in tali ipotesi - oltre alla possibilità che venga meno un requisito di ordine speciale - viene, comunque, a mancare uno dei requisiti di ordine generale richiesto dall'art. 17, comma 1, lett. m), D.P.R. n. 34/2000, e, cioè, "l'assenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione". E' chiaro che, in questa ipotesi, dopo l'annullamento dell'attestazione precedentemente ottenuta, l'impresa potrà presentare una nuova domanda di qualificazione (ai sensi dell'art. 15, D.P.R. n. 34/2000), corredata da documenti idonei a comprovare il possesso dei prescritti requisiti, la cui "sostanza" e "veridicità" dovrà essere verificata dalle SOA, in ossequio all'art. 12, comma 1, D.P.R. n. 34/2000, prima del rilascio della nuova attestazione.